

Approfondimento relativo alla e-mail inviata dall'azienda per censimento assunti post 1/1/2007

Nei giorni scorsi l'azienda ha inviato **ai colleghi assunti post 1/1/2007** una mail con oggetto "Censimento art.8, comma 6 D. Lgs. n.252/2005". Questa mail contiene il rimando a un questionario volto a definire se i colleghi in oggetto abbiano o meno un'iscrizione a forme previdenziali obbligatorie realizzate con versamenti contributivi effettuati a qualunque titolo (obbligatori / figurativi / di riscatto / ecc.) antecedenti a tale data.

La finalità di tale richiesta è la costruzione di un archivio delle posizioni previdenziali **dei colleghi assunti post 1/1/2007** in quanto possibili destinatari di una norma di maggior favore in tema di fiscalità dei contributi previdenziali. La condizione di "assunto di prima occupazione" (come descritto in precedenza) consente infatti di accedere alla normativa prevista dal Dlgs 252/2005 art. 8, comma 6.

La norma in oggetto prevede, trascorsi 5 anni di permanenza in un Fondo pensione, la possibilità di utilizzare la differenza positiva fra il limite di deducibilità stabilito per il quinquennio [€ 5.164,57(limito di deducibilità annua) x 5(anni) = € 25.822,85] e l'importo effettivamente versato per incrementare i versamenti annui oltre il normale limite deducibile, pur mantenendo il regime di deducibilità sull'intera somma. Questo qualora nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma previdenziale integrativa vi sia stata una contribuzione (intesa come sommatoria dei contributi aziendali + quelli del lavoratore – ad esclusione dell'eventuale TFR versato) inferiore al limite massimo deducibile (€ 5.164,57).

Occorre comunque ricordare che:

- questa possibilità può essere esercitata nei 20 anni successivi ai primi 5 di partecipazione ai fondi
- esiste comunque un limite massimo di incremento ulteriore dei contributi versati pari ad € 2.582,29 annuo (ottenibile solamente in caso di contributi versati pari a 0 euro)
- l'importo annuo "incrementato" che fruisce del regime fiscale di deducibilità è quindi pari ad € 7.746,86 come massimo.

Esempio numerico:

contributo azienda + lavoratore (non considerando il TFR) = 4.164,57 €

marginale di contribuzione non dedotta rispetto al limite = 1.000,00 €

riserva complessiva da utilizzare dopo 5 anni di iscrizione = 5.000,00 € (1.000x5)

Nel caso dell'esempio in questione il "tesoretto" di € 5.000 può essere utilizzato dal lavoratore per incrementare i propri contributi deducibili (ma lo può fare anche l'azienda x quanto riguarda i propri) spalmandolo in un periodo massimo di 20 anni, tenendo conto che comunque non è possibile incrementare la somma versata di un importo annuo superiore a € 2.582,29

Esaurito il tesoretto accumulato nei primi 5 anni di partecipazione, cessa il beneficio ulteriore e si rientra nella regola generale.

La risposta al questionario aziendale consente quindi, qualora ne ricorrano i presupposti, il proprio inserimento nell'archivio di coloro che hanno diritto al trattamento di maggior favore fiscale.

Milano, 5/9/2012